



## TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

### SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il giudice a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue.

La revoca /modifica di ordinanza cautelare ex art 669 decies c.p.c è ammissibile solo quando si verificano mutamenti di circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente alla emissione delle misura; ciò che consente la revoca modifica della misura sono solo le circostanze sopravvenute, intese come fatti materiali nuovi che non sono stati, in quanto sopravvenuti, sottoposti alla valutazione del giudice, ovvero fatti materiali preesistenti ma la cui conoscenza è stata acquisita successivamente alla emissione della misura, anch'essi dunque non sottoposti all'esame del giudice che ha emesso la misura; è per contro precluso sottoporre gli stessi fatti e circostanza già acquisiti al processo" a nuova valutazione del giudice sul presupposto della pretesa erroneità della misura.

Il provvedimento reiettivo della istanza cautelare emesso prime cure è stato reclamato e in sede di reclamo il Collegio ha emesso provvedimento di sequestro. Ora parte ricorrente in buona sostanza chiede la modifica dell'ordinanza cautelare emessa dal Collegio adducendo la erroneità della stessa per ciò che riguarda la quantificazione degli interessi maturati a favore di *A* (per non aver scorporato gli interessi passivi che sarebbero comunque maturati a favore di *A* nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato in data anteriore al 30.11.2010) ed altresì la sua erroneità per aver preso a riferimento quale tasso di interessi convenzionale quello applicato da *A* e recepito dalla procedura ma in realtà erroneo. Non vi è dunque alcuna allegazione di effettive circostanze fattuali nuove, o preesistenti ma conosciute successivamente, bensì solo una richiesta, sulla scorta dei dati già acquisiti, di riesame del percorso motivazionale svolto dal Collegio secondo la tesi



del ricorrente, erroneo. La domanda è stata dunque proposta nella palese  
insussistenza dei presupposti di legge di tal che il ricorso va rigettato

Trattandosi di sub procedimento in corso di causa la regolamentazione delle spese di  
lite e la decisione sulla domanda del resistente ex art 96 c.p.c è rimessa all' esito del  
giudizio meritale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Si comunichi

Venezia, 9/03/2016

Il giudice  
Liliana Guzzo

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

